

Calabria

L.R. 12-6-2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.

L.R. 12 giugno 2009, n. 19 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.

(2) La *L.R. 12 giugno 2009, n. 20* (Legge finanziaria) ha approvato la manovra di finanza regionale per l'anno 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 65

Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

1. Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal *D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502* per come modificato dal *D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319*, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'*articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133*.

2. [L'*articolo 9, comma 4, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24*, per la parte «... continuano a trovare applicazione...» si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2* erano già applicabili, limitatamente alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, dalla data di entrata in vigore della *legge regionale 2 ottobre 2002, n.*

35. Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla [legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35](#) ⁽⁴⁰⁾] ⁽⁴¹⁾.

3. L'accREDITAMENTO definitivo di singoli reparti e servizi di strutture delle aziende sanitarie o di singoli reparti o servizi delle aziende ospedaliere già attivi, riconvertiti o ristrutturati, nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all'[articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992](#), è differito alla ultimazione degli adeguamenti complessivi delle strutture dove gli stessi sono collocati ⁽⁴²⁾. Pertanto dalla loro attivazione le stesse strutture devono essere considerate provvisoriamente accreditate ⁽⁴³⁾. I nuovi servizi realizzati, nell'ambito dei processi parziali di riconversione in atto e in coerenza con le indicazioni del P.S.R. e degli atti aziendali, devono parimenti essere considerati provvisoriamente accreditati nelle more dell'accREDITAMENTO complessivo delle strutture all'interno delle quali sono collocati.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al Polo integrato INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme ⁽⁴⁴⁾.

4. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lettera b) di ciascuno degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 si applicano anche alle farmacie delle circoscrizioni o frazioni con popolazione superiore a 9 mila abitanti e con più di una farmacia in Pianta Organica. Dette farmacie turneranno fra loro.

(40) Periodo aggiunto dall'[art. 39, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 51 della stessa legge](#)).

(41) Il presente comma è stato abrogato dall'[art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4](#). Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 3, comma 1, 2° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9](#) (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18).

(42) Periodo così modificato dall'[art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 51 della stessa legge](#)).

(43) Periodo così modificato dall'[art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 51 della stessa legge](#)).

(44) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).